



**TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO**

SEZIONE CIVILE

VERBALE DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

DOMANDE TARDIVE

relativo all'Amministrazione Straordinaria **LUCCHINI SPA**

Commissario straordinario: dott. PIERO NARDI

Oggi **28 febbraio 2018**, innanzi al Giudice Delegato Dott. Gianmarco Marinai, assistito dal Funzionario Dott.ssa Ornella De Leva,

sono comparsi:

Avv. MINICUCCI per l'insp

Avv. S. NOCENTINI per Corsi

per l'Amministratore Straordinario l'Avv. MARCO ALLEGRA

Il GD procede all'esame delle domande Tardive di ammissione al passivo dei crediti di seguito indicati:

N.	DOMANDE			CONCLUSIONI DEL COMMISSARIO		
	CREDITORE	IMPORTO PRIVILEGIO	IMPORTO CHIROGRAFO	IMPORTO PRIVILEGIO	IMPORTO CHIROGRAFO	
TL6-01	CORSI STEFANO Via Giotto 23 - CECINA (LI) C.F. CRSSFN73P22G70 2G email: yaraserafini@pec.or dineavvocatifirenze. it	€ 162.280,14  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ.				La domanda appare ingiustificatamente tardiva e pertanto inammissibile, anche sulla base dell'orientamento già espresso per istanze analoghe in sede di verifica, in ragione della circostanza che l'esimente prospettata da parte ricorrente (necessità di attendere l'esito del procedimento penale ivi indicato) non trova pregio. Infatti l'istante poteva in ogni caso procedere tempestivamente al deposito dell'istanza di insinuazione al passivo in ordine al preteso risarcimento del danno. Mancherebbe, peraltro, la giustificazione dell'ulteriore ritardo di oltre dieci mesi tra la citata sentenza penale e la presentazione



						dell'istanza di insinuazione. Non appare in ogni caso comprovato il credito.
TL6-02	INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Via Tacca n. 1 - 57123 - Livorno fax 0586.821441 E-Mail: avv.massimiliano.micucci@postacert.inps.gov.it	€36.914,62 Art. 2778 n.1°e 8; 2753; e 2754 c.c.				Inammissibile in quanto priva di titolo di credito per già avvenuto recupero con eccedenze CIGS
TL6-03	INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Via Tacca n. 1 - 57123 - Livorno fax 0586.821441 E-Mail: avv.massimiliano.micucci@postacert.inps.gov.it	€ 409,48 Art. 2778 n.1°e 8; 2753; e 2754 c.c.	€ 4,27			Priva dell'indicazione dell'esimente del ritardo incolpevole. Indubbia la conoscenza tempestiva da parte dell'INPS dell'avvenuta ammissione di Lucchini all'amministrazione straordinaria, dal momento che la stessa sede di Piombino aveva tempestivamente presentato istanza di insinuazione (posizione 61.21)
		<b>€199.604,24</b>	<b>€ 4,27</b>	-	-	

Il GD, in assenza di osservazioni, dichiara inammissibili le istanze di insinuazione TL6-01 e TL6-03.

Per la TL6-03 (Inps), è evidente che l'INPS è ben a conoscenza della pendenza dell'Amministrazione straordinaria, avendo già richiesto varie insinuazioni in passato.

Per la TL6-01 (CORSI), osserva il gd che il lavoratore fa valere un danno conseguente ad un infortunio del lavoro avvenuto nel 2012.

Assume la tempestività della domanda (presentata il 25 novembre 2016), in quanto solo nel gennaio 2016 avrebbe avuto la certezza che il danno è imputabile al datore di lavoro, a seguito della pubblicazione della sentenza penale 67/2016 del Tribunale di Livorno il 12.1.2016 che ha condannato Giuseppe Giacomini (direttore di stabilimento e responsabile della sicurezza di Piombino) a risarcire il danno del Corsi, rimettendo dinanzi al giudice civile per la definitiva liquidazione.

L'assunto non è fondato.

La sentenza, infatti, è emessa nei confronti del Giacomini persona fisica, senza che al processo penale abbia in alcun modo partecipato la Lucchini s.p.a. (oggi in Amministrazione straordinaria), neppure, se del caso, come responsabile civile.

Ne consegue che la sentenza non può spiegare effetti nei confronti della Lucchini e, per essa, dell'A.S.

Ciò considerato, il diritto del lavoratore a chiedere il risarcimento del danno nei confronti della Lucchini non sorge dalla sentenza (e dunque in data 12.1.2016, quando è stata pronunciata), ma è sorto già al momento dell'infortunio e dunque il 19.7.2012.

Già a partire da tale data il Corsi avrebbe potuto far valere il suo diritto iniziando l'azione in sede civile e, conseguentemente, non essendo stata neppure dedotta la mancata conoscenza dell'apertura



della procedura concorsuale, avrebbe dovuto insinuare la sua domanda di risarcimento del danno nei termini previsti dalla legge fallimentare, ampiamente scaduti.

Per quanto riguarda l'insinuazione TL6-02, su istanza concorde delle parti, differisce la trattazione all'udienza del 2.5.2018 h. 10.00, in quanto la trattazione necessita di chiarimenti in relazione alle notizie contraddittorie giunte dall'ufficio INPS di Brescia.

Il Giudice Delegato  
*dott. Gianmarco Marinai*

